



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO CONNESSE AL FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO

T R A

Dipartimento per lo Sport, di seguito denominato "Dipartimento", con sede legale in Roma, via della Ferratella in Laterano, 51 - rappresentato dal Dott. Michele Sciscioli, in qualità di Capo del Dipartimento, domiciliato per la carica come sopra, ai fini della presente accordo,

e

Comitato Italiano Paralimpico, di seguito denominato "CIP", con sede legale in Via Flaminia, 830 – 00191 Roma – C.F. e P.IVA 14649011005, rappresentato dall'avv. Luca Pancalli, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica come sopra, ai fini della presente accordo;

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito denominato "INAIL", con sede legale in P.le Pastore, 6 – 00144 Roma – C.F. e P. IVA 00968951004, rappresentato da Franco Bettoni, domiciliato per la carica come sopra, ai fini del presente accordo.

PREMESSE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26 con il quale é stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, con il quale l’Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l’incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;

VISTA la legge 15 luglio 2003, n.189, recante “norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili”, che istituisce il Comitato Italiano Paralimpico, nonché il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.43, recante “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato Italiano Paralimpico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” che ha trasformato il predetto Comitato in ente autonomo di diritto pubblico;

TENUTO CONTO che l’Istituto nazionale per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro (INAIL) svolge ordinariamente attività di sostegno alla diffusione della cultura dello sport per disabili in sinergia con il CIP e ha maturato, nell’esercizio delle finalità istituzionali a favore dei disabili da lavoro, una consolidata esperienza in materia di ausili per lo sport;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 369, che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, istituisce presso l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, il quale prevede, tra le sue finalità, l’incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport;

VISTO ancora l’articolo 1, comma 369, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l’utilizzo del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

RITENUTA l'opportunità, in termini di efficienza e qualità, di avvalersi della collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico, nonché – nell'ambito delle sinergie precedentemente richiamate e in ragione della riconosciuta competenza in materia di ausili per lo sport- dell'Inail, necessaria per l'acquisizione dello specifico supporto di assistenza operativa e tecnica alle attività connesse alla gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;

CONSIDERATO che l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2021, prevede la sottoscrizione di un accordo tra il Dipartimento e gli enti a vario titolo coinvolti nella procedura, con lo scopo di individuare le modalità di collaborazione tra gli stessi, i criteri per l'accesso al contributo e le successive modalità di erogazione, nonché a realizzare una specifica piattaforma online per la ricezione delle domande degli ausili sportivi destinati ai soggetti disabili;

VISTO l'accordo, sottoscritto tra il Dipartimento per lo Sport ed il Cip in data 13 ottobre 2021, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, che regola i rapporti tra il Dipartimento per lo Sport e il Comitato Italiano Paralimpico per la realizzazione delle attività di supporto e di collaborazione ai fini della gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, in relazione alla misura prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 (Oggetto dell'Accordo)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. L'Accordo regola i rapporti tra il Dipartimento per lo Sport, il Comitato Italiano Paralimpico, e l'INAIL, per la realizzazione delle attività di supporto, di collaborazione e di assistenza tecnico-specialistica ai fini della gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Vista



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

la dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, stanziata a favore delle iniziative volte all'inclusione delle persone con disabilità che necessitano di un ausilio sportivo per l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva (di seguito "utilizzatore finale"), le Parti coinvolte, operano attraverso un team di lavoro dedicato e si adoperano per l'implementazione delle seguenti linee di attività:

- aggiornamento della banca dati relativa alle diverse tipologie di ausili sportivi, con l'indicazione dei relativi costi massimi ammessi, rivolti a soddisfare le esigenze connesse all'avviamento all'esercizio della pratica sportiva;
 - aggiornamento della piattaforma online finalizzata che consenta ai beneficiari di richiedere direttamente gli ausili sportivi da assegnare in comodato d'uso gratuito alle persone con disabilità;
 - definizione e aggiornamento dei requisiti indispensabili per l'accesso al Fondo;
 - valutazione sotto il profilo amministrativo delle istanze pervenute mediante apposita Commissione costituita con decreto del Capo del Dipartimento.
3. Le Parti si occupano di ogni altra attività che dovesse rendersi necessaria nell'ambito della procedura volta a rendere più efficiente e più celere la gestione delle risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.
4. Resta fermo che le Parti operano secondo le direttive e le necessità che dovessero insorgere nel corso dell'operatività dell'Accordo, senza ulteriori formalità.

Art. 2

(Ambito temporale di operatività dell'Accordo)

La validità del presente Accordo decorre dalla data di registrazione del decreto di approvazione dello stesso da parte dei competenti organi di controllo e avrà termine alla data del 31 dicembre 2023 o in caso di recesso di una delle parti.

Art. 3

(Organizzazione del lavoro)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le attività sono così suddivise tra le Parti:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Dipartimento per lo Sport:

- cura la gestione amministrativa funzionale all'attuazione delle attività oggetto dell'Accordo;
- approva le proposte della Commissione delle richieste ritenute ammissibili;
- con proprio provvedimento approva la corresponsione dei contributi a favore dei beneficiari ritenuti idonei;
- provvede alla gestione del Fondo predisponendo i mandati di pagamento a favore dei beneficiari previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità della fornitura;
- predispone una relazione (o piano esecutivo) inerente il piano di attività da intraprendere al fine della gestione del Fondo da sottoporre all'autorità politica per il successivo avallo;
- con decreto del Capo del Dipartimento, approva il Regolamento aggiornato contenente i requisiti per l'accesso al Fondo e le norme procedurali per l'erogazione degli ausili;
- provvede allo sviluppo della piattaforma informatizzata per la gestione delle istanze di accesso al Fondo.

Comitato Italiano Paralimpico:

- supporta, sotto il profilo tecnico-specialistico, la gestione del Fondo;
- aggiorna, con il supporto di INAIL, la banca dati degli ausili sportivi associati alle discipline sportive con l'indicazione del relativo prezzo massimo ammesso;
- aggiorna, con il supporto di INAIL, il Regolamento contenente i requisiti per l'accesso al fondo e le norme procedurali per l'erogazione degli ausili.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

- fornisce supporto tecnico-specialistico nella fase istruttoria, in particolare circa la sussistenza dei requisiti tecnici del dispositivo/ausilio di cui viene richiesto il finanziamento;
- supporta il CIP nella predisposizione del Regolamento contenente i requisiti per l'accesso al Fondo e le norme procedurali per l'erogazione degli ausili e nell'elaborazione della banca dati degli ausili sportivi, con particolare riferimento alla loro valorizzazione.

Art.4

(Commissione)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

1. Ai fini della valutazione dei profili amministrativi correlati alle domande presentate, il Capo Dipartimento per lo Sport, provvede, mediante decreto, alla nomina di una Commissione composta da membri della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport e del CIP.
2. Funzione della Commissione è quella di fornire parere circa la correttezza amministrativa delle istanze presentate, al fine della successiva autorizzazione al pagamento.
3. La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese, in presenza o in videoconferenza, si ritiene validamente costituita in presenza di tutti i suoi membri e decide a maggioranza degli stessi.
4. I membri della Commissione sono in numero di 3 titolari e 3 supplenti. Il ruolo di Presidente è svolto da un dirigente individuato nell'ambito del Dipartimento per lo Sport. A turno, uno degli altri membri svolge le funzioni di segretario.

Art. 5

(Modalità di esecuzione delle attività)

La fornitura e la consegna dell'ausilio sportivo avverrà secondo le modalità descritte nell'apposito regolamento di cui all'articolo 3.

Art. 6

(Oneri per la realizzazione delle attività)

1. Il programma delle attività previste nel presente Accordo viene realizzato con le risorse economiche, a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – centro di responsabilità n.17, capitolo n. 846 per l'anno 2021, per un importo di € 4.000.000,00.
2. Le somme sono erogate dal Dipartimento per lo Sport a favore dei beneficiari.

Art. 7

(Obblighi dei fornitori)

I beneficiari assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Art. 8 **(Diritto di recesso)**

Le Parti possono recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente atto qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente al momento della stipula dell'Accordo e ne rendano impossibile o inopportuna la sua prosecuzione.

Art. 9 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati personali e particolari viene effettuato in conformità del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati sono trattati esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo e per le relative finalità, come indicate nelle informative predisposte per gli interessati.
2. Il conferimento dei dati personali e particolari dei rappresentanti legali dei beneficiari è obbligatorio ai fini della presentazione della richiesta e della partecipazione alla procedura.
3. In sede di redazione e trasmissione della domanda, tramite piattaforma informatica, è fornita adeguata e completa informativa agli interessati. Il titolare del trattamento è il Dipartimento per lo Sport. I diritti di cui al capo III GDPR possono essere fatti valere dagli interessati inviando la relativa richiesta all'indirizzo PEC di cui sarà data comunicazione nella relativa informativa.
4. Il Titolare del trattamento si riserva di nominare responsabili e/o incaricati per l'esecuzione delle attività di competenza nell'ambito della procedura, da comunicare agli interessati nella relativa informativa.

Art. 10 **(Foro competente)**

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione delle singole clausole o del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 11 **(Disposizioni finali)**

Eventuali variazioni, modifiche e/o integrazioni del presente Accordo sono convenute fra le parti in forma scritta.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Roma, il



Dipartimento per lo Sport

Capo Dipartimento
(Dott. Michele Sciscioli)

Comitato Italiano Paralimpico

Presidente
(Avv. Luca Pancalli)

Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro

Presidente
(Franco Bettoni)